



MPS

CAPITAL SERVICES GRUPPOMONTEPASCHI

Gruppo Bancario Monte Dei Paschi di Siena
Codice Banca 10643 Codice Gruppo 1030.6

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Degli Azionisti in data 4 luglio 2007
Iscritto al Registro Imprese di Firenze in data 4 settembre 2007
Modificato con delibera dell'Assemblea del 13 febbraio 2008
Modificato con delibera dell'Assemblea del 26 giugno 2009
Modificato con delibera dell'Assemblea del 13 aprile 2015
Modificato con delibera dell'Assemblea del 16 settembre 2015
Modificato con delibera dell'Assemblea del 18 agosto 2017

EDIZIONE NOVEMBRE 2017

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.

Sede legale: Via Pancaldo n. 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi n. 48 - 50127 Firenze

Capitale Sociale 1.669.516.282,10 i.v. - Codice Fiscale Partita Iva e Numero Iscr. Registro Imprese 00816350482

Reg.Soc. Tribunale di Firenze n. 62177 - Casella Postale 1474 - Tel.055/24981 - Fax 055/242750

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.

Aderente al Codice di Comportamento del Settore Bancario e Finanziario

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.
STATUTO SOCIALE

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1

È costituita la Società denominata "MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.", in forma abbreviata "MPS BANCA PER LE IMPRESE S.P.A." oppure "MPS CAPITAL SERVICES S.P.A."

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.P.A., già denominata "Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.", ha acquisito parte del patrimonio di MPS Finance - Banca Mobiliare S.P.A. a seguito della scissione parziale di unità operative di MPS Finance S.p.A. con atto del notaio Cesare Lazzeroni in data 03/09/2007 rep. n. 208.659 racc. n. 16.991.

La Società appartiene al Gruppo Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Essa è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e degli articoli 2497 e ss. del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 385/1993 è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle predette disposizioni nonché ogni dato e informazione riguardante la propria attività.

Art. 2

La Società ha sede in Firenze.

Potranno essere istituiti uffici, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050.

Art. 4

Il capitale sociale è di Euro 1.669.516.282,10 diviso in n. 802.551 azioni nominative ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentate da titoli unitari o multipli.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

Art. 5

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo II

OGGETTO – ORGANI SOCIALI

Art. 6

La Società ha per oggetto l'attività bancaria così come prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con particolare riferimento all'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, può fornire consulenza in materia di finanza ordinaria e straordinaria, svolgere attività sul mercato dei capitali, e quella d'intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ai fini del compimento della suddetta attività, costituente l'oggetto sociale e senza che ciò assuma carattere di prevalenza, la Società potrà svolgere, anche avvalendosi, se del caso, di soggetti professionalmente qualificati, altre attività ed operazioni strumentali o ad essa connesse, tra le quali:

- valutazione di imprese, progetti o iniziative economiche, istruttorie, monitoraggi e controlli relativi agli stessi ed elaborazione di studi;
- realizzazione di progetti e pianificazioni;
- partecipazione a bandi di gara, in particolare per la gestione o la fornitura di servizi e per la prestazione di assistenza e consulenza.

Al fine di favorire l'accesso da parte di soggetti terzi a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche previste dalle normative Comunitaria, Nazionale e Regionale e dai progetti locali di sviluppo, la Società può svolgere tutte le attività necessarie o richieste dagli Enti concedenti.

La Società può svolgere la propria attività senza alcuna limitazione territoriale o settoriale, nell'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI bis del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato (se nominato);
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale.

Titolo III ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per deliberare sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sia in prima che per le successive convocazioni e per la validità delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal Presidente ma comunque con voto palese.

Art. 9

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli azionisti che dimostrino la loro legittimazione attraverso il deposito, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea, delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. La certificazione o le azioni non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la Presidenza la persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

Qualora il verbale non sia redatto dal Notaio, le funzioni di Segretario vengono affidate al Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, alla diversa persona che l'Assemblea designerà su proposta del Presidente, con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché sulle materie ad essa espressamente riservate dal presente Statuto.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti e collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- approva i piani di compensi basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea è inoltre competente a deliberare circa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Titolo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri, determinati nel numero e nominati dall'Assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa; a parità di voto, è eletto il candidato più anziano di età.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Affida inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente o ad un Quadro Direttivo della Società, su proposta del Presidente.

Per la sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare nel corso del mandato, si provvede a norma di legge.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea.

Oltre quanto previsto dall'art. 2381, comma quarto del Codice Civile, spetta alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di Amministrazione:

- a) definire ed approvare, il modello di business, le linee strategiche della Società ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
- b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società;
- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, nonché approvare i principali regolamenti interni;
- d) definire ed approvare nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo, gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- e) definire ed approvare nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- f) approvare nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione in coerenza con le disposizioni della Capogruppo;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche, escluse quelle riservate alla competenza dell'Assemblea, quelle derivanti da ristrutturazioni di crediti e quelle destinate alla successiva rivendita;
 - l) la compravendita e la permuta di immobili;
- m) nominare il Direttore Generale e deliberare sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico, nonché sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- n) nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali e deliberare sulla loro revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico; deliberare, di concerto con il Direttore Generale il conferimento dell'eventuale incarico di Vice Direttore Generale Vicario;
- o) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;
- p) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi allo stato giuridico ed economico degli stessi;
- q) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- r) deliberare sulla costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione nei limiti e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni pro tempore applicabili;
- s) deliberare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche;

- t) deliberare sul trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Firenze, nonché sull'istituzione e la soppressione di uffici, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero, come previsto dal precedente art. 2;
- u) approvare, sentito il Collegio Sindacale, le politiche di gestione del rischio di non conformità alle norme, ivi incluse la costituzione della funzione di conformità alle norme e la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- v) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- z) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e finanziario effettuate dalla Società e dalle società controllate e dagli Organi Delegati; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene comunque effettuata con periodicità almeno trimestrale, oralmente, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano fermi i doveri d'informativa di ogni Amministratore ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato, indicando contenuti, limiti della delega e modalità del suo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà delegare proprie attribuzioni al Direttore Generale, determinando in modo analitico i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Le attribuzioni all'Amministratore Delegato dovranno essere opportunamente coordinate con quelle delegate al Direttore Generale e con i compiti di diretta competenza di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì attribuire poteri per specifiche materie a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti ed a Quadri Direttivi.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale entro un termine massimo di tre mesi, sul generale andamento della gestione (che comprenda anche l'andamento dei rischi bancari) e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese nonché ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri od almeno due dei componenti il Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di sua assenza o impedimento, si applica quanto previsto nel successivo art. 18.

La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comprovante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. Nella stessa forma e con gli stessi tempi, ne è data comunicazione ai Sindaci.

Il Consiglio potrà riunirsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure ricorrendo a collegamenti in

teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- possano essere identificati;
- possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 16

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio non decida diversamente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interviene il Direttore Generale, senza diritto di voto.

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere trascritti nel relativo libro dei verbali e sottoscritti da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Titolo V PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.

In caso d'urgenza può, su proposta vincolante del Direttore Generale deliberare su qualsiasi affare, eccetto quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per legge o per Statuto, con obbligo di riferirne poi al Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.

Il Presidente, inoltre:

- promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
- nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
- nomina gli arbitri nelle relative controversie;
- rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

Art. 18

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà ed i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento di entrambi, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e degli altri che lo precedono.

Titolo VI
COLLEGIO SINDACALE
Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono nominati in conformità alle disposizioni del codice civile e sono rieleggibili, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

I membri del Collegio scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Monte dei Paschi nonché presso società nelle quali MPS Capital Services S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; per gli altri componenti del Collegio Sindacale rimane fermo il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pro-tempore vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Le sedute del Collegio Sindacale possono essere tenute ricorrendo a collegamenti in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- possano essere identificati;
- possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Titolo VII
DIRETTORE GENERALE
Art. 20

La Direzione della Società è affidata ad un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di legge vigenti e dalle prescrizioni amministrative dell'Autorità di Vigilanza. Il Direttore Generale assiste alle Assemblee degli azionisti, alle adunanze di Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente Statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:

- a) ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiersi dal medesimo; esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- b) ha la firma per tutti gli atti di ordinaria gestione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
- c) compie le operazioni e gli atti di ordinaria gestione non riservati specificamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato;

- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato; firma gli atti relativi in nome e per conto della Società; ed in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato, gli affari sui quali detti Organi sono chiamati a deliberare;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;
- g) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti ed i controlli inerenti la struttura, nonché dispone le ispezioni occorrenti; stabilisce la struttura e le funzioni degli uffici;
- h) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari;
- i) predisporre alla chiusura di ogni esercizio il relativo rendiconto;
- l) qualora il credito della Società risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato eseguito il contratto, consente la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri, la restituzione dei pegni e la rinuncia ad altre garanzie. Consente le surrogazioni a favore dei terzi.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore Generale Vicario.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova legale dell'assenza o impedimento di quest'ultimo e di chi nell'ordine avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi della Società.

Il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, a dipendenti della Società e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

Titolo VIII RAPPRESENTANZA Art. 21

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, trovano applicazione le previsioni contenute nel precedente art. 18.

La rappresentanza è attribuita anche all'Amministratore Delegato, se nominato, nell'ambito della delega a lui conferita dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società è attribuita altresì al Direttore Generale, nell'ambito delle sue attribuzioni, proprie e delegatigli.

Titolo IX BILANCIO - UTILI Art. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio secondo le norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti secondo le delibere dell'Assemblea dopo aver destinato alla riserva legale la quota di legge ed un'ulteriore quota del 5% a riserva statutaria.

Titolo X
CONTROLLO CONTABILE

Art. 24

Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge.

Art. 26

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.